



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Cannaregio 472, 30121 Venezia tel. 0417790457, tel/fax: 0418620773, cell. 3881638560 - Ve-Mestre,
Vicolo Fucini 14 30170 tel/fax 041977878

e-mail: info@gildavenezia.it, gildavenezia@virgilio.it - sito web: <http://www.gildavenezia.it>

Ai Dirigenti Scolastici della Istituzioni Scolastiche della Prov. di Venezia

E p.c.

All'USR Veneto Dott.ssa Gianna Marisa Miola

All'UST Veneto Dott. Domenico Martino

Oggetto: Richiesta di applicazione norme contrattuali su corsi di aggiornamento B.E.S.

Sono giunte a questa organizzazione sindacale numerose interrogazioni da parte di docenti che lamentano l'obbligatorietà di corsi di aggiornamento inerenti l'applicazione della normativa concernente i BES. Si ricorda che già il MIUR è intervenuto con nota prot.0001551/2013 per evitare che l'applicazione della circolare n. 8 del 6 marzo 2013 si trasformasse in un puro adempimento burocratico necessitando il coinvolgimento dei docenti e degli organi collegiali e che è in arrivo la nuova circolare di applicazione delle procedure di organizzazione e identificazione dei percorsi BES. Nelle procedure si fa riferimento all'intervento organizzatorio degli UU.SS.RR.. Poiché tale intervento non è ancora stato programmato dall'USR del Veneto, e nelle more della riorganizzazione degli organismi preposti, si invitano le SS.VV. ad evitare inutili interventi che "obbligherebbero" i docenti alla partecipazione di prematuri "corsi di aggiornamento". **In particolare si ricorda che i corsi di aggiornamento, con la sola esclusione di quelli relativi alla sicurezza, per il vigente CCNL sono considerati un diritto e non un obbligo che l'amministrazione deve cercare di garantire all'interno della programmazione annuale e dell'orario di lavoro, o con retribuzione aggiuntiva contrattata in RSU. Nessun lavoratore è tenuto a forme a prestazioni non retribuite oltre il proprio orario di lavoro (che ricordiamo per i docenti è dato dalle ore di insegnamento più le ore funzionali secondo il piano di attività deliberato dal collegio dei docenti).**

Infatti l'art. 29/1 del CCNL/2007 afferma: "L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi".

L'art. 28/4: "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. **Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7**".

Le ore per l'aggiornamento e formazione sono pertanto attività funzionali alla prestazione di insegnamento che rientrano nelle attività riferite al collegio dei docenti fino a 40 ore annue. Qualsiasi attività eccedente può pertanto essere rifiutata dal lavoratore e, se comunicata come generico "obbligo di servizio", determina precise responsabilità a carico dell'amministrazione e del Dirigente.

Venezia, 21 ottobre 2013

Per Gilda degli Insegnanti della Prov. di Venezia
Fabrizio Reberschegg